



## Comune di Personico

Via Centro Civico 6  
CH-6744 Personico  
Telefono 091 873 20 60  
www.personico.ch  
comune@personico.ch

### ORDINANZA MUNICIPALE

#### concernente il sostegno ai giovani, alle famiglie e agli anziani

Il Municipio di Personico,

richiamati l'articolo 192 LOC, l'articolo 44 RaLOC e in applicazione del Regolamento concernente il sostegno ai giovani, alle famiglie e agli anziani

#### **d e c r e t a :**

##### **Art. 1 Campo di applicazione**

La presente ordinanza definisce le modalità di attribuzione dei contributi definiti nel Regolamento comunale concernente il sostegno ai giovani, alle famiglie e agli anziani.  
I contributi hanno carattere puntuale e temporaneo.

##### **Art. 2 Beneficiari**

Le richieste di prestazioni comunali possono essere presentate dall'interessato o dal suo rappresentante legale a condizione che:

- il beneficiario sia domiciliato o dimorante (permesso B / B UE-AELS) nel Comune da almeno 1 anno;
- per le prestazioni a favore dei figli, quest'ultimi siano regolarmente residenti nel Comune con almeno un genitore da almeno 1 anno.

La prestazione comunale deve essere restituita nel caso in cui il richiedente trasferisca il suo domicilio o la sua dimora durante il primo anno di percezione delle prestazioni.

##### **Art. 3 Esclusione**

Le prestazioni comunali non vengono erogate a:

- persone in mora con il pagamento delle tasse comunali e delle imposte, comprese le richieste d'acconto, federali, cantonali e comunali;
- cittadini stranieri la cui residenza in Svizzera è stata autorizzata in base ad una dichiarazione di terzi che ne garantiscono il sostentamento;
- persone che hanno percepito indebitamente e non ancora restituito prestazioni sociali erogate dallo Stato, dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

In casi particolari o in caso d'abuso, il Municipio ha la facoltà di richiedere il rimborso rateale, totale o parziale, del contributo elargito

##### **Art. 4 Prestazioni**

Riservato l'art. 6 cpv. 1 del Regolamento comunale concernente il sostegno ai giovani, alle famiglie e agli anziani, sono stabiliti i seguenti contributi:

- a. contributo alle famiglie per la nascita di un/una figlio/a:  
CHF 1'000.00 per evento;
- b. contributo alle famiglie per lo studio o la formazione dei figli dal termine dell'apprendistato o della scuola post-obbligatoria di livello secondario fino al compimento dei 24 anni:  
CHF 750.00/figlio all'anno;
- c. contributo alle famiglie per le attività a pagamento, della durata minima di 6 mesi e in ambito extrascolastico, dei figli fino al compimento dei 24 anni (es. corsi organizzati da società sportive, corsi di educazione musicale proposti da scuole di musica riconosciute dal Cantone, dalla Federazione bandistica ticinese o da altre scuole locali, corsi di teatro, ecc.):  
40% della spesa effettiva pagata - max. CHF 300.00/attività e massimo CHF 600.00 all'anno;
- d. contributo alle famiglie per la partecipazione dei loro figli fino al compimento dei 24 anni a colonie, campi Scout, corsi "Lingue e sport", corsi di lingue della durata minima di 5 giorni consecutivi:  
40% della spesa effettiva pagata - max. CHF 300.00/attività e massimo CHF 600.00 all'anno;
- e. contributo ai pensionati AVS per la fornitura di pasti a domicilio da parte di organizzazione riconosciute dall'Autorità cantonale:  
CHF 3.00/pasto;
- f. contributo ai giovani fino al compimento dei 24 anni che partecipano regolarmente e assiduamente quali monitori o istruttori ad attività svolte da enti/associazioni/fondazioni locali (comunali o ticinesi) senza scopo di lucro:  
CHF 200.00 all'anno;
- g. casi di rigore:
- in casi di disagio particolarmente grave o eventi straordinari possono essere erogate puntuali prestazioni fino a CHF 2'000.00/anno anche a persone escluse sulla base degli articoli che precedono;
  - per eventi straordinari si intendono tutte quelle situazioni che non possono essere ragionevolmente previste, rispettivamente di bisogno puntuale, che fanno astrazione dal novero degli ambiti definiti nel presente Regolamento e che incidono in modo rilevante sulla disponibilità finanziaria del richiedente;
  - in questi casi il richiedente deve rivolgersi al Servizio sociale intercomunale e farsi accompagnare per almeno 6 mesi o fintanto che la situazione non risulta rientrata o perlomeno sotto controllo;
  - sono escluse prestazioni ricorrenti.

## **Art. 5 Procedura**

1. La domanda per l'ottenimento dei contributi deve essere inoltrata per iscritto al Municipio, al più tardi entro tre mesi dall'evento, allegando:
- a. ogni documento atto a comprovare la richiesta;
  - b. i giustificativi di spesa, conferma d'iscrizione, ecc.;
  - c. i giustificativi di pagamento;
  - d. eventuali altri documenti indicati dal Municipio, anche in un secondo tempo, indispensabili per stabilire il diritto al contributo.
2. a. ogni domanda può anche essere inoltrata al Municipio prima dello svolgimento dell'attività. In questo caso è necessario allegare alla richiesta una conferma dello svolgimento del corso/dell'attività con le relative date e una conferma del costo previsto.
- b. I documenti definitivi di cui al cpv. 1 devono essere poi presentati entro 3 mesi dalla fine del corso/dell'attività e verranno come conferma della richiesta di contributo di cui al cpv. 2a.
  - c. Nel caso in cui il Comune non riceva alcun documento richiesto dall'art. 4 cpv. 1 entro tre mesi dalla fine del corso/dell'attività, il diritto al sussidio garantito dalla richiesta anticipata decade e l'importo bloccato torna disponibile nel fondo per i sussidi.

## **Art. 6 Obbligo d'informazione**

1. Il richiedente, rispettivamente il beneficiario di un contributo, deve fornire gratuitamente al Municipio tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire l'importo del contributo, autorizzandolo inoltre ad esaminare gli atti pertinenti.
2. Tali obblighi sussistono anche dopo la concessione del contributo.
3. Se il richiedente, rispettivamente il beneficiario di un contributo, non fornisce sufficiente collaborazione nell'adempimento dei suoi obblighi d'informazione al Municipio, il contributo può essere negato.

## **Art. 7 Restituzione**

1. La prestazione comunale indebitamente percepita deve essere restituita.
2. Il diritto di esigere la restituzione è perentorio dopo un anno dal giorno in cui il Municipio ha avuto conoscenza dell'indebito, ma in ogni caso dopo cinque anni dal pagamento del contributo.

## **Art. 8 Pagamento**

Il Municipio, dopo avere verificato il diritto al contributo, informa il richiedente tramite lettera circa l'entità dall'importo riconosciuto e, entro un mese, versa la somma sul conto bancario/postale indicato dal richiedente.

## **Art. 9 Rimedi di diritto**

Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni.

## **Art. 10 Termini di ricorso**

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione di 30 giorni a norma dell'articolo 208 LOC.

## **Art. 11 Entrata in vigore**

La presente ordinanza entra in vigore il 1. gennaio 2024.

Per il Municipio

Il Sindaco  Emilio Cristina		Il Segretario  Luca Castelli
--	--	---

Approvata dal Municipio con risoluzione municipale del 19 febbraio 2024.

Pubblicata all'albo comunale a norma degli art. 192 LOC e 44 RaLoc a partire dal 23 febbraio 2024.